

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 aprile 2019, n. 88
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta - Autorità Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
- l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il RR 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (BURP n. 54/2016);

Premesso che:

- con nota prot. n. 20180031649 del 27/11/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/12996 del 7/12/2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali la seguente documentazione inerente il *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta”* per la verifica di assoggettabilità a VAS:
 - la Determinazione n. 402 del 8/11/2018 del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale avente ad oggetto *“Approvazione del Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta”*

- Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS
- Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta;
- con nota prot. n. AOO_089/13534 del 21/12/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva all’Autorità procedente informazioni più dettagliate circa la natura del piano ai fini del corretto inquadramento della procedura di VAS;
- con nota prot. n. 20180001380 del 18/1/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/627 del 18/1/2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale riscontrava la suddetta nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali attestava che “l’aggiornamento del Piano in parola prevede solo modifiche minori, stante la sostanziale invarianza del numero degli approdi l’assenza di previsione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti” e precisando altresì “anche la quantità e la qualità delle merci movimentate nel porto non hanno registrato sostanziali variazioni nel corso degli ultimi anni”.
- con nota prot. n. AOO_089/1459 del 8/2/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio sismico, Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPLSezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia;
 - AQP;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 - Agenzia Regionale Sanitaria;
 - ASL Barletta-Andria-Trani;
 - ASSET;
 - Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio civile e difesa del Suolo; Settore Ambiente, Energia, Aree Protette;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Bari;
 - Capitaneria di porto di Barletta;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.

- con nota prot. n. 3054/2019 del 12/3/2019 acquisita al prot. n. AOO_089/2823 del 12/3/2019, l’Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia faceva presente che “*non risulta contenuta alcuna documentazione progettuale sul portale ambientale regionale*” e pertanto invitava “*a rendere disponibile la predetta documentazione per consentire il completamento dell’istruttoria*”.
- con nota prot. n. AOO_089/2624 del 7/3/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto della suddetta nota, risolveva il problema tecnico e comunicava ai suddetti SCMA la proroga dei termini delle consultazioni.
- con note prot. nn. 4600 del 09/04/2019, n.2968 del 10/04/2019, e n.27265 del 10/04/2019, acquisite rispettivamente ai prot. nn. 4201 del 09/04/2019 e 4216 e 4221 del 10/4/2019, L’Autorità di Bacino Distrettuale, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia e l’ARPA Puglia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 6 comma 2 e 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi;

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- l'Autorità competente per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

preso atto:

- della Determinazione del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale n. 402 del 8/11/2018 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del porto di Barletta;

tenuto conto che:

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia rappresentava: *"dalla verifica della documentazione desunta dal portale ambientale regionale non si segnalano interferenze con le aree disciplinate dal Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n.39 del 30 novembre 2005"*
 - la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, considerando che *"i dati progettuali inerenti l'area coperta misurante circa 200 mq prevista all'interno dell'impianto in argomento ritiene che il progetto – per i profili di competenza di questa Amministrazione – non comporti impatti ambientali significativi e negativi"*;
 - l'ARPA Puglia rilevava nel Rapporto Ambientale Preliminare quanto di seguito sintetizzato:
 - a) presenza di alcune imprecisioni relative all'analisi dei volumi dei rifiuti
 - b) assenza della verifica della capacità dei contenitori proposti e quindi dell'impianto in relazione ai volumi previsti
 - c) assenza di una chiara descrizione dell'area e della natura del deposito da punto di vista amministrativo, nonché dei relativi obblighi a carico del Gestore del servizio
 - d) poca chiarezza circa l'attuazione delle tariffe agevolate
 - e) assenza di specifiche modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti (es. CER 200301 e CER 200108) e per le navi non soggette a notifica
 - f) mancanza di riferimenti circa le modalità e le responsabilità della classificazione, campionamento e analisi dei rifiuti
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta"*, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI BARLETTA

Trattasi dell'aggiornamento del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6bis L. 166/2009 già approvato con Deliberazione di Giunta n. 2362 del 1/12/2009.

Obiettivo del Piano è *"ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico"* e *"si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo in un porto dello Stato"* (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 48). *"La revisione del piano si è*

resa necessaria non solo per rispondere ad un obbligo di legge ma anche per introdurre le variazioni apportate al sistema impiantistico e aggiornare i dati sulla raccolta di rifiuti attuali e previsti negli scenari pluriennali. Inoltre l'aggiornamento "è l'occasione per migliorare l'organizzazione del sistema di raccolta, partendo da alcune criticità rilevate" (Relazione di Piano, pag. 7).

Oggetto del piano è *"la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:*

- Rifiuti solidi urbani
- Rifiuti assimilabili agli RSU e Rifiuti speciali non pericolosi
- *Rifiuti Liquidi (acque di lavaggio e acque di sentina)"* (RAP, pag. 50)

Le tipologie di rifiuti assimilabili e speciali non pericolosi comunemente raccolti sono riportate alla tab. C del par. 5.2 della Relazione di Piano, mentre quelli liquidi e quelli speciali sono riportati a pag. 12 e 14 della Relazione. Le quantità sono indicate al grafico 2 di pag. 9 della Relazione di Piano.

"Il Piano contiene un'analisi dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e conferiti alle società concessionarie del porto e di quelli dichiarati dalle navi in transito, la descrizione dell'organizzazione del servizio di raccolta, la struttura e la capacità degli impianti di stoccaggio e trattamento presenti nel porto. Una parte del Piano ha individuato le procedure che regolano le modalità di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e residui del carico, gli iter informativi del modello gestionale e organizzativo e ha definito i criteri per la definizione del regime tariffario. Infine il piano è stato completato con l'indicazione delle procedure per la segnalazione di inadeguatezze negli impianti portuali di raccolta e con la descrizione delle iniziative dirette a promuovere l'informazione" (RAP, pag. 48).

La documentazione non riporta la situazione attuale di gestione dei rifiuti, ma indica esclusivamente le criticità riscontrate nell'attuazione del Piano (rif. par. 4.1. pag. 7 della RT). *"Allo stato il porto di Barletta non dispone di un impianto di sterilizzazione"* (RT, pag. 11). *"Per ragioni oggettive (mancanza di spazi disponibili) e per ragioni soggettive (quantità di rifiuti tutto sommato modeste) il PRPB non prevede la realizzazioni in loco di specifici impianti di trattamento (leggi sterilizzatore per Rifiuti Solidi provenienti da Stati extra U.E.)"* (RAP, pag. 50), pur tuttavia nella RT si prevede la possibilità di installare un impianto di sterilizzazione per i rifiuti alimentari provenienti da paesi extra UE.

Il Piano quindi prevede un impianto costituito da:

- n. 2 autoveicoli per il trasporto dei RSU e per quelli per le merci pericolose
- n. 1 autocisterna per i rifiuti liquidi
- n. 1 area coperta di superficie ubicata nel molo di Ponente attrezzata con contenitori per la raccolta dei RSU, dei rifiuti del carico, dei rifiuti speciali, anche pericolosi, divisi per tipologie compatibili, e della differenziata (carta, plastica, vetro).

Relativamente alla suddetta area coperta si rileva che nella documentazione non è definita la dimensione (100 o 200 mq) e la natura (*"stoccaggio provvisorio (D15) e/o messa in riserva (R13)"*) (RT, pag. 14).

Il Piano prevede che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti prodotti debba essere eseguito da un Impresa Concessionaria che garantirà un fascia quotidiana di raccolta e un servizio a chiamata fuori da tali fasce orarie. Tale servizio sarà attivato attraverso un sistema informatizzato che attraverso l'uso di un applicativo che registra le notifiche consentirà all'impresa l'organizzazione del prelievo. Tuttavia non è chiarita la modalità di gestione del ritiro dei rifiuti per le imbarcazioni non soggette alla notifica.

Le modalità di confezionamento per la raccolta sono indicate a pag. 16-17 della RT. Si rileva che le modalità proposte per i rifiuti speciali, pericolosi e non, prevedono la raccolta in contenitori o in sacchi senza distinzione delle diverse tipologie.

Infine si rileva che non sono specificate le successive fasi di raggruppamento/trattamento/smaltimento all'interno o all'esterno dell'area, anche in relazione alla frequenza di svuotamento dei contenitori e dell'autocisterna.

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Il piano in oggetto, tenuto conto dell'ambito di riferimento e la quantità di rifiuti movimentati, non sembra avere influenza diretta sul Piano di Gestione Rifiuti Regionale o su altri Piani, quale quello dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi all'area portuale e costiera (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione). Nel RAP tale aspetto tuttavia non è preso in considerazione.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli impianti) nonché all'eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti. Relativamente a tali aspetti, tale aggiornamento ha previsto novità relative alla raccolta differenziata (si pone infatti l'obiettivo del 50%), al fine di dare priorità alle operazioni di riciclo e per l'affidamento del servizio "si dovrà verificare la possibilità di inserire indicazioni riferibili ai CAM "criteri ambientali minimi" di cui al Piano d'azione nazionale per gli acquisiti verdi adottato con Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 aggiornato dal DM 10 aprile 2013" (RT pag. 19).

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

"Il Porto di Barletta è localizzato nel versante adriatico del Complesso delle Murge" (RAP, pag. 16), "con D.M. 8 febbraio 1966 n. 7349 è stato classificato di II categoria, I classe" e "si struttura in un bacino totalmente artificiale, racchiuso tra due moli foranei asimmetrici (molo di Ponente e molo di Levante) convergenti e distanti tra loro 450 metri all'imboccatura e 1000 metri alla radice. Il molo di Ponente completamente banchi nato è articolato in 4 bracci ... Tutte le operazioni portuali si svolgono sulle banchine del molo di Ponente. Il molo di Levante non è operativo. Gli specchi acquei e i piazzali compresi tra il molo di Levante e il molo sporgente sono destinati all'ormeggio e al rimessaggio di unità da pesca e da diporto" (RAP, pag. 7-8). Le destinazioni d'uso delle banchine sono:

- "accosto per piccole unità da diporto/pescherecci"
- "alaggi/varo piccole unità da diporto"
- "merci varie"
- "prodotti petroliferi"
- "acido solforico"
- "grano"
- "cemento"
- "ormeggio navi militari"
- "ormeggio motopescherecci"
- "mezzi operatori portuali di servizio".

Per "una media annua di approdi pari a 256" (RT, pag. 8).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, l'area portuale ricade nell'ambito: "La Puglia centrale" e nella figura: "La piana olivicola del nord barese" e interessa le seguenti componenti:

- 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP territori costieri
- 6.3.1 Componenti beni culturali
 - BP Vicolo Paesaggistico "Dichiarazione di notevole interesse pubblico"
 - UCP "Città consolidata"

- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi
 - UCP “Strada a valenza paesaggistica”

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree portuali interessate non ricadono in aree protette, SIC e ZPS.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, il porto non interessa aree in condizioni di pericolosità o di rischio di cui al PAI.

In riferimento alla **tutela delle acque**, l'area portuale interessa aree soggette a contaminazione salina di cui al PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Barletta è classificato come “ZONA IT16102: zona collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III” e che nel territorio comunale sono presenti tre centraline dell'ARPA di monitoraggio della “Qualità dell'aria”. Nel RAP a pag. 34 si riportano i valori rilevati nel 2016 e i superamenti registrati di PM10, inoltre si rappresenta che al fine di valutare la qualità dell'aria nel porto nel 2011 è stata condotta una breve campagna di monitoraggio, che si ritiene ancora valida in quanto non si sono rilevate sostanziali variazioni nei livelli di traffico del porto, in cui si è verificato che i valori di PM10 sono inferiori al limite;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di Barletta ha registrato nel 2018 una produzione di RSU circa 450 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 70%;
Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune di Barletta risulta essere in atto il servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che la gestione razionale dei rifiuti “*si traduce con la riduzione degli eventi o con la mitigazione dei potenziali rischi, tutela la popolazione e agisce in modo trasversale sugli effetti ambientali*”. La tabella a pag. 53 riporta sinteticamente gli impatti che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sulle componenti ambientali. Si conclude che lo stesso apporta infatti effetti positivi eccetto per la componente aria e rumore su cui si prevedono effetti “poco negativi”. Non sono previste specifiche misure di mitigazione, ma nella RT sono indicate alcune azioni a favore dell'ambiente, quali ad es.:

- “*almeno il 30% degli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti deve avere motorizzazione non inferiore ad euro5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a GPL o metano*” (RT, pag. 18):
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate ai comandanti delle navi e agli equipaggi e misure per ridurre la contaminazione del suolo e delle acque, cautele per impedire la dispersione di aerosol e polveri, formazione di odori e mitigare la presenza dell'area di stoccaggio (RAP, pag. 51-52 e RT, pag. 14-15).
- procedure di segnalazione delle eventuali inadeguatezze (RT, pag. 19)
- procedure di consultazione permanenti con gli utenti del porto, i gestori degli impianti e le altre parti interessate (RT, pag. 19).

Tali indicazioni tuttavia appaiono come non trovano corrispondenza con specifiche azioni di piano.

Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell'area portuale, nonché la natura e l'entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che i minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

- chiarire gli aspetti sollevati da ARPA nella nota prot. AOO_089/4216 del 10/4/2019 nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 e quanto emerso nel presente provvedimento, aggiornando il piano ove necessario, in modo particolare:
 - la dimensione e la natura della prevista area coperta;
 - le modalità di gestione del ritiro dei rifiuti per le imbarcazioni non soggette alla notifica,
 - le successive fasi di raggruppamento/trattamento/smaltimento all'interno o all'esterno dell'area, anche in relazione alla frequenza di svuotamento dei contenitori e dell'autocisterna;
 - l'influenza del piano in oggetto con Piano di Gestione Rifiuti Regionale o su altri Piani, quale quello dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi all'area portuale e costiera e con il sistema di gestione comunale;
- esplicitare in modo chiaro le responsabilità e i compiti dell'Impresa Concessionaria, degli utenti del porto e di tutte le altre parti interessate a vario titolo nella gestione dei rifiuti del porto;
- evidenziare l'efficacia del sistema di raccolta proposto, indicando il numero e le dimensioni dei cassonetti in base alla stima dei rifiuti prodotti (quantitativi e tipologie), nonché le frequenze di svuotamento degli stessi e dell'autocisterna;
- valutare l'opportunità di prevedere una raccolta differenziata dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di una migliore gestione degli stessi;
- relativamente ai rifiuti liquidi, valutare l'opportunità e la fattibilità di un deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi,;
- integrare gli elaborati di Piano con le buone azioni proposte nel RAP e nella RT, dettagliandole il più possibile e indicando le modalità di attuazione delle stesse;
- prevedere una procedura di segnalazione al Porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti dell'area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per discutere dell'efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l'efficacia della postazione prevista (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere** il "**piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico del Porto di Barletta**" proposto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;-
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di **notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - all' Autorità procedente – **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**;
- di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio